

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 del 19 ottobre 2021

Utilizzo risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dà attuazione a quanto disposto articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, prevedendo un sostegno a favore di categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'anno 2021 e l'evidente incidenza della stessa sul contesto sanitario hanno indotto, come noto, le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso, a più riprese e in misura rilevante, su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese.

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", all'articolo 26, ha istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare al sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

L'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; inoltre, l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* ha disposto l'incremento del Fondo di cui al predetto articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

L'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 prevede che il Fondo debba essere ripartito, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 del 18.09.2021, ha ripartito il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 assegnando alla Regione del Veneto, per l'anno 2021, complessivamente euro 22.965.004,74, di cui euro 1.350.882,63 da destinare al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Con riferimento alle misure adottate per sostenere le imprese danneggiate dagli effetti della pandemia, già con decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 22, era stata disposta l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di *"un contributo [...]"* da destinarsi *"al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19"*, contributo quantificato per la Regione del Veneto in euro 19.865.921,05.

Allo scopo di garantire l'efficace attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 22 del D.L. n. 157/2020, la deliberazione di Giunta regionale n. 1799 del 22 dicembre 2020 aveva disposto la stipula di un'apposita convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, per la realizzazione di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. La citata Convenzione era stata stipulata, in particolare, nell'ambito delle prerogative di cui all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto (nel seguito "Regione") e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (nel seguito "Unioncamere") per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019.

L'iniziativa sopra descritta si è successivamente tradotta nella pubblicazione di un bando gestito da Unioncamere, aperto in data 10 febbraio 2021 e concluso in data 3 marzo 2021, il quale ha consentito l'ammissione a finanziamento di ben 13.493 imprese, con buoni riscontri in termini di efficacia e celerità del procedimento amministrativo.

Il perdurare della crisi epidemica da Covid-19, con le connesse pesanti ricadute sulle attività economiche, rende opportuno proseguire, al fine di dare efficace attuazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, il percorso collaborativo intrapreso nella gestione di strumenti di sostegno alle imprese.

Conseguentemente, nell'ambito delle prerogative di cui all'Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 2019, si propone di approvare lo Schema di Convenzione tra Regione e Unioncamere, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un'azione congiunta, tra Regione e Sistema camerale, coordinata da Unioncamere, da tradursi in un bando per il sostegno, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, delle imprese venete colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il bando sarà dedicato alle imprese, iscritte al registro delle imprese e aventi una sede operativa attiva in Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nei settori economici di seguito specificati e individuati dai codici Ateco di cui all'elenco **Allegato A1** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- a. filiera matrimoni/eventi privati;
- b. imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c. parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi);

Il codice Ateco delle attività che potranno beneficiare del ristoro dovrà essere quello primario.

La misura disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 22.965.004,74, messi a disposizione dalla Regione nell'esercizio 2021, di cui euro 1.350.882,63 destinati al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per quanto concerne i rimanenti euro 20.263.239,48, si evidenzia che, proprio in considerazione dell'ammontare di tali risorse e allo scopo di evitare l'eccessiva frammentazione delle stesse, si ritiene di focalizzare l'intervento sulla filiera dei matrimoni e degli eventi privati, la quale rientra tra quelle maggiormente danneggiate dagli effetti economici della pandemia. Le attività commerciali e di ristorazione citate tra i potenziali beneficiari dall'articolo 26 del decreto legge n. 41 del 2021 sono in parte comprese nella filiera in oggetto, con riguardo ad attività strettamente connesse alla stessa (ad esempio il catering per eventi o il commercio al dettaglio di bomboniere). Per quanto riguarda la generalità delle imprese operanti nei settori precitati (commercio e ristorazione), queste hanno già fruito di agevolazioni ad esse dedicate (si pensi al "Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 19 maggio 2020, ovvero al "Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 16 giugno 2020) e potranno essere, in ogni caso, efficacemente finanziate nell'ambito della più ampia politica di sostegno alle imprese delineata dalla Regione; il riferimento è, a titolo esemplificativo, agli interventi previsti a supporto del sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del Commercio, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, interventi che consentiranno peraltro di focalizzare maggiormente l'attenzione sulle attività economiche svolte in centri storici e urbani.

La misura in oggetto sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa che verrà istituito a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio richiesta, con nota prot. n. 440759 del 1° ottobre 2021 dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, per l'iscrizione delle risorse provenienti dal riparto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021. Si determina quindi in euro 22.965.004,74 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa derivante dal presente atto alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle imprese, nel corso dell'esercizio finanziario anno 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

Visto l'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019, n. 617 del 19 maggio 2020, n. 783 del 16 giugno 2020, n. 1799 del 22 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021;

Vista la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo "Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere)", **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un'azione congiunta, coordinata da Unioncamere, da tradursi in un bando per il sostegno, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo, delle imprese venete colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. di stabilire che potranno beneficiare dell'intervento di cui al punto 2 le imprese iscritte al registro delle imprese e aventi una sede operativa attiva in Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nei settori economici di seguito specificati e individuati dai codici Ateco di cui all'elenco **Allegato A1** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
 - a. filiera matrimoni/eventi privati;
 - b. imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - c. parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi);
4. di stabilire che la misura disporrà di una dotazione finanziaria pari a euro 22.965.004,74, messi a disposizione dalla Regione nell'esercizio 2021, di cui euro 1.350.882,63 destinati al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ed euro 1.350.882,63 destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
5. di dare atto che l'importo massimo complessivo dell'obbligazione di spesa relativa al bando di cui al precedente punto 2 è determinato in euro 22.965.004,74 (ventiduemilioninovecentosessantacinquemilaquattro/74) e che tale spesa verrà impegnata e contestualmente liquidata a favore di Unioncamere con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Industrializzazione delle imprese a valere sui fondi stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, sul capitolo di spesa in corso di istituzione;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Industrializzazione delle imprese della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Industrializzazione delle imprese dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle categorie di debiti commerciali;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.